



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE
Città metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 41 del 29/07/2024

OGGETTO: VARIANTE AL P.I. N. 22 - QUALITY FOOD SPA - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 11/2004 E SS.MM.II.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **20:00**, nella Residenza Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza di Claudio Marian Il Sindaco.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Luigia Maria Forlin.

Intervengono i Signori:

Nr.	Cognome e Nome	P.	A.	Nr.	Cognome e Nome	P.	A.
1	MARIAN CLAUDIO	X		8	BORIN BRUNA	X	
2	CONCETTI ROSANA	X		9	FANTUZ FEDERICO	X	
3	SPADOTTO LORENZO	X		10	PAVAN MORRIS	X	
4	BUFFOLO STEFANO MARIA	X		11	ORMELLESE ANTONIO	X	
5	NARDESE ALESSANDRO	X		12	VIGNOTTO ALBAMARIA	X	
6	ZANUTTO SEBASTIANO	X		13	CAMPUS CARLO	X	
7	BINCOLETTO STELLA	X					

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: VARIANTE AL P.I. N. 22 - QUALITY FOOD SPA - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 11/2004 E SS.MM.II.

Premesso che:

- il Comune di Noventa di Piave è dotato di PAT a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 21 del 21/02/2014 della Delibera di Giunta Provinciale n.3 del 17/01/2014 che ha ratificato la Conferenza Servizi di approvazione del PAT;
- a seguito dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, è diventato il Piano degli Interventi in base alle disposizioni della Legge regionale Urbanistica n.11/2004, in particolare dell'art. 48 comma 5 bis;
- successivamente all'entrata in vigore del PAT è stato quindi avviato il processo organico di adeguamento dello strumento operativo (P.I.) ai contenuti del PAT mediante l'approvazione di varianti parziali al Piano degli Interventi;
- con delibera di C.C. 4 del 02.03.2024 è stato presentato il "Documento del Sindaco" ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L.R. 11/2004 e s.m.i., all'interno del quale è inserito l'obiettivo di aggiornare il P.I. mediante variazioni anche puntuali;
- nel documento preliminare del Sindaco, propedeutico alla redazione del P.I. e sue varianti, è inserito fra gli obiettivi l'aggiornamento della disciplina del P.I. con riferimento alle aree di urbanizzazione differita. L'area oggetto di variante è classificata come tale da vigente Piano degli Interventi. in relazione alle modalità di adozione dei provvedimenti di variante – altro obiettivo è la valutazione di richieste puntuali anche mediante invio di proposte di accordo e assoggettate a contributo perequativo;
- valutato l'oggetto della proposta di accordo e della conseguente variante, si ritengono assolte le procedure di consultazione, partecipazione e concertazione generali previste dall'art. 18 della L.R.V. 11/2004 e s.m.i., con la pubblicazione del documento del Sindaco sopra richiamato;

Dato atto che:

- in data 20.05.2024 prot. n.8286 la ditta Quality Food Group spa C. F. / P. IVA 02425460306, iscritta alla C.C.I.A.A. di UDINE. n. 259686, con sede in via Spilimbergo 221 a Martignacco UD, proprietaria del sito produttivo ubicato in via Alfred Nobel n.5, proprietaria di un'area identificata catastalmente al Fg. 3, mapp. 208, 253, 255, lotto sito nella zona produttiva in via Calnova, Via Nobel, avente superficie complessiva di mq. 12.000,00 circa, posta in adiacenza con il lotto di proprietà ove è insediata l'azienda, ha manifestato il proprio interesse all'ampliamento della superficie produttiva esistente mediante ampliamento sull-area di proprietà adiacente all-attuale sito produttivo aziendale, che risulta destinata dal PI a Zona di urbanizzazione differita;
- in relazione a ciò la ditta Quality Food Group spa, in accordo con l'Amministrazione comunale, ha formulato proposta di accordo di pianificazione ai sensi dell'ex art.6 della LR 11/2004 prot.n.12144 del 23.07.2024 allegato al presente atto;
- sono stati inviati gli avvisi del procedimento ai sensi degli art.7 e della L.241/90 ai proprietari delle aree contermini e delle aree interessate dalla presente variante;
- la variante in oggetto ha l'obiettivo di ridefinire un'area, già oggetto di previsioni urbanistiche nel P.R.G. poi non confermate in sede di Piano degli Interventi, attualmente classificata come "Urbanizzazione differita" e quindi priva di una destinazione definitiva. Infatti, l'area era già prevista con destinazione produttiva sia nel PRG che nel PAT come linea preferenziale di sviluppo produttivo, tale previsione è stata ridefinita in fase di variante al PI (Variante n. 5) in cui diverse zone di espansione sono state riclassificate come "Urbanizzazione differita" rimandando ad una successiva variante la ri-disciplina di tali aree. Con la presente Variante si interviene dunque per ri-disciplinare l'ambito in oggetto, riconfermando di fatto le previsioni previgenti. Si precisa infine, che tale modifica riguarda un tema contenuto nel documento del sindaco e che verrà introdotto in modo generale, rispetto a tutte le zone classificate come urbanizzazione differita, in un prossimo procedimento di variante.
- l'amministrazione Comunale intende con la presente variante puntuale al Piano degli Interventi recepire la proposta di accordo pubblico/privato che, oltre a prevedere il riordino di un'area già prevista dal PRG e dal PAT, consentirà di completare la rete viaria della zona industriale;
- la Variante n. 22 al Piano degli Interventi è redatta nel rispetto delle prescrizioni contenute nella LR n. 11 del 23 aprile 2004 "Norme per il Governo del Territorio e in materia di paesaggio", e n. 14 e LR 14 Giugno 2017 "Disposizione per il contenimento del consumo di suolo".

A livello operativo, la modifica comporta:

- la riclassificazione di una porzione di zona classificata come "urbanizzazione differita" ricomprendendola nell'adiacente zona D1 per ampliamento dell'attività esistente;
- il completamento del collegamento tra Via Nobel e Via Calnova già previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- la riclassificazione di una porzione di zona classificata come "urbanizzazione differita" e posta lungo il corso d'acqua nel margine est, in zona a servizi di interesse comune anche in attuazione delle previsioni del PAT;
- l'individuazione di un ambito soggetto ad accordo p/p ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004;

Richiamato quanto sopra, valutato l'oggetto della variante n.22 in argomento, si ritengono assolte le procedure di consultazione, partecipazione e concertazione generali previste dall'art. 18 della L.R.V. 11/2004;

Dato inoltre atto che la variante si compone dei seguenti elaborati, trasmessi in data 24/07/2024 prot. 12210 e in data 25.07.2024 prot. n.12227 dallo studio affidatario dell'incarico – TERRE srl;

- R01: a. Relazione programmatica; b. Repertorio normativo; c. Repertorio cartografico;
- R03a: Rapporto Ambientale Preliminare / Verifica di assoggettabilità alla VAS;
- R03b: Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale allegato E alla DGR 1400/2017;
- R03: Relazione idraulica
- Proposta di accordo di pianificazione ex art.6 della L.R. 11/2004 prot.12144 del 23.07.2024;

Richiamato l'art. 18 "*Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi*" della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;

Evidenziato che l'adozione della 22^ Variante al P.I., limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti negli elaborati che la compongono, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R.V. 11/2004 e dall'art. 12, comma 3, del DPR 6/6/2001 n. 380 come disciplinato all'art. 44 delle NTO;

Atteso che la variante oggetto della presente deliberazione:

- necessita di Verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 12 c.1 D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Allegata Dichiarazione di non necessità di procedura VAS;
- non necessita di Valutazione di Incidenza Ambientale, in quanto riconducibile a quanto previsto dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 – Allegata asseverazione;
- non necessita di valutazione di compatibilità idraulica ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 19 giugno 2007 e successiva D.G.R. n.2948 del 06 ottobre 2009;

Visti:

- il Piano territoriale di coordinamento provinciale – PTCP – approvato con D.G.R.V. n. 1137 del 23/03/2010, pubblicato nel BUR n. 39 dell'11/05/2010 e successive varianti;
- il Piano di Assetto del Territorio – PAT – di questo Comune, come approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 3 del 17/01/2014;

Rilevato che la presente Variante n. 22 al Piano Interventi risulta redatta nel rispetto delle previsioni introdotte dal piano di livello sovra-ordinato – PTCP - ed altresì in coerenza con le previsioni del PAT e del documento del Sindaco sopra richiamato;

Richiamati:

- la legge 1150/1942 "Legge urbanistica" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 23/04/2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 14/06/2017 n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo" e s.m.i.;
- gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i.;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- le delibere di Giunta Regionale: D.G.R. 2948/2009 - D.G.R. 791/2009 - D.G.R. 1646/2012 - D.G.R. 384/2013 - D.G.R. 1717/2013 - D.G.R. 23/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati altresì:

- l'art. 42, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18/04/2000 n. 267, il quale attribuisce al Consiglio la competenza in materia di piani territoriali ed urbanistici;
- l'art. 78, commi 2 e 4, del citato decreto, che così testualmente recitano:
- *"2. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";*
- *"4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico";*

Sentita la Commissione Consiliare per l'Urbanistica, territorio e lavori pubblici nella seduta del 25.07.2024;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile di P.O. del Servizio Tecnico ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis del D.lgs n. 267/2000 ed attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione ed in assenza del parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Ascoltata la relazione del Sindaco che illustra l'argomento;

Udito l'intervento del consigliere Pavan che anticipa il proprio voto favorevole, come da registrazione agli atti;

Con votazione espressa in forma palese il cui esito è il seguente:

Presenti: 13

Favorevoli: 12

Astenuti: 1 (Ormellese)

Contrari: 0

DELIBERA

1. Di adottare, ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge regionale 23.04.2004 n. 11 e s.m.i., la 22^ Variante al Piano degli Interventi (PI) – Accordo di programma PP ex art. 6 L.R. 11/2004, che si compone dei seguenti elaborati trasmessi in data, trasmessi in data 24/07/2024 prot. 12210 e in data 25.07.2024 prot. n.12227 dallo studio affidatario dell'incarico, TERRE srl;
 - R01: a. Relazione programmatica; b. Repertorio normativo; c. Repertorio cartografico;
 - R03a: Rapporto Ambientale Preliminare / Verifica di assoggettabilità alla VAS;
 - R03b: Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale allegato E alla DGR 1400/2017;
 - R03: Relazione idraulica
 - Proposta di accordo di pianificazione ex art.6 della L.R. 11/2004 prot.12144 del 23.07.2024;
2. Di dare atto che la fase di concertazione, consultazione e partecipazione generale, secondo quanto disposto dagli artt. 5 e 18 della legge regionale n. 11/2004, risulta espletata con l'avvenuta presentazione, con delibera di C.C. 4 del 02.03.2024, del "Documento del Sindaco" ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L.R. 11/2004 e s.m.i., all'interno del quale è inserito l'obbiettivo di aggiornare il P.I. mediante variazioni anche puntuali;
3. Di dare altresì atto che la variante oggetto di adozione:
 - necessita di Verifica assoggettabilità alla VAS art. 12 c.1 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - non necessita di Valutazione di Incidenza Ambientale, in quanto riconducibile a quanto previsto dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 – Allegata asseverazione;
 - necessita di valutazione di compatibilità idraulica ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 19 giugno 2007 e successiva D.G.R. n.2948 del 06 ottobre 2009;

4. Di dare atto che:
- ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 11/2004, entro 8 giorni dall'adozione, la variante al piano è depositata a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque può, entro i successivi 30 giorni, formulare osservazioni;
 - in attuazione di quanto disposto all'articolo 32 commi 1 e 1bis della Legge 69/2009 e s.m.i., dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblico all'albo pretorio, nella sezione trasparenza e sul sito del Comune;
 - ai sensi del comma 4 del medesimo art. 18 della l.r. 11/2004, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio comunale decide sulle stesse e approva la variante al piano, fatti salvi i tempi necessari all'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 12 c.1 D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dal competente organo regionale;
5. Di stabilire che a decorrere dalla data di adozione della presente variante P.I., si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 23/04/2004 n. 11 e dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380.

OGGETTO: VARIANTE AL P.I. N. 22 - QUALITY FOOD SPA - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 11/2004 E SS.MM.II.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Claudio Marian

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Luigia Maria Forlin

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva 10 giorni dopo la pubblicazione

- ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Luigia Maria Forlin

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

